



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 21/06/2013**

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Modifiche Statuto comunale

Modifiche allo statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.11.2001:

Art. 5

Libertà e diritti (nuovo testo)

“Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all’esigenza di rendere effettivamente possibili a tutti l’esercizio dei loro diritti, chiede l’adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell’esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

Il Comune promuove pari condizioni nell’accesso ai servizi organizzati o controllati dall’Amministrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.

L’appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall’amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta”.

Art. 9

“Elencazione degli organi del comune”

Al 2° comma vengono cancellate le parole “ il Direttore Generale se è previsto, nonché i dirigenti” e sostituite con le parole “i responsabili delle strutture apicali”

Art. 22

“Partecipazione del segretario e verbale dell’adunanza”:

Viene aggiunto come 1° comma: "Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, con esclusione di ogni altra assistenza di ordine tecnico-contabile ma anche quella puramente amministrativistica (civile e penale)";

Art. 25

"Composizione e Presidenza  
della Giunta Comunale"

Il numero massimo degli assessori viene ridotto da "sette" a "cinque"

Art. 29

Funzionamento della Giunta

Al 4° comma le parole "i Dirigenti comunali" sono sostituite da "i Responsabili dei Servizi"

Art. 30

Attribuzione della Giunta  
in materia di amministrazione ordinaria

Vengono cancellate le parole "del Direttore Generale e dei Dirigenti" e sostituite dalle parole " e dei Responsabili dei Servizi"

Art. 32

"Elezione e funzioni del Sindaco"

Vengono aggiunti i seguenti commi

Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali.

Le eventuali deleghe conferite dal Sindaco ai consiglieri comunali devono essere intese come precipui incarichi per attività istruttorie o di consulenza funzionali e complementari all'espletamento delle attività di indirizzo e di coordinamento e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei responsabili dei servizi.

Art. 38

Struttura organizzativa (nuovo testo)

La struttura organizzativa del Comune di Gioia del Colle si articola in unità organizzative di primo e secondo livello, ordinate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

All'unità organizzativa di primo livello è preposto, quale responsabile, un funzionario appartenente alla categoria direttiva con incarico di posizione organizzativa, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.

A detti funzionari competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, e ad essi sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli

obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

Il personale apicale organizza e dirige l'attività delle unità organizzative cui è preposto sulla base del principio di autonomia; esso dispone delle risorse assegnate, attribuisce i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, ed eventualmente nomina i responsabili delle unità organizzative di secondo livello ad essi assegnate.

Gli apicali sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

L'amministrazione valuta le prestazioni dei propri responsabili di settore e di servizio e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell'attività amministrativa e della gestione, come da disciplina regolamentare.

#### Art. 40

Incarichi di posizione  
organizzativa (nuovo testo)

Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti e definiti dal Sindaco, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente statuto, con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tale incarico è conferito a tempo determinato, è rinnovabile e revocabile.

Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dall'apicale nel periodo conclusosi, con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. Le ipotesi di revoca dell'incarico sono disciplinate dalla legge.

#### Art. 50

Amministrazione dei beni comunali

Viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Il Comune può concedere in comodato beni mobili e immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle Associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previsti dalla legge 11.8.1991, n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali".

#### Art. 52

Bilancio di previsione  
e programmazione pluriennale

Al 4° comma vengono cancellate le parole "del Dirigente della Ragioneria" e le parole "che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento".

#### Art. 55

Collegio dei Revisori:  
nomina e durata in carica (nuova testo)

La nomina dei revisori dei conti avviene secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 11, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/9/2011, n. 148.

I revisori durano in carica tre anni.

Art. 60

“Entrata in vigore  
dei regolamenti” (nuovo testo)

“Dopo il conseguimento dell’esecutività della deliberazione di adozione del regolamento, lo stesso è pubblicato all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione a norma dell’art. 10 delle Disposizioni delle Leggi in Generale”;

Art. 67

Referendum

La composizione della commissione per l’ammissibilità dei referendum viene così riformulata: “Presidente, che si individua nella figura del Giudice di Pace del Comune di Gioia del Colle o in un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale di Bari o avvocato esperto di diritto amministrativo nominato dall’Ordine degli Avvocati di Bari; Componenti: Segretario Generale, Responsabile Servizio Elettorale, due esperti in discipline giuridiche nominati dal Consiglio Comunale, previo avviso pubblico e conseguente valutazione dei curricula, attraverso voto a scrutinio segreto con una sola votazione ed unico voto espresso per ciascun consigliere”; Segretario: funzionario del Comune”.

Art. 73

“Pubblicità delle spese elettorali”

Soppresso.

Artt. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82  
(Difensore Civico);

Soppressi.

---